

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE LAYLA ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PALLAGORIO KR VIA CARMINE 61

Numero REA: KR - 224930

Codice fiscale: 03957650793

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-08-2025 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A"	
	N. 17938 della Raccolta	
	S T A T U T O	
	"COOPERATIVA SOCIALE LAYLA ETS"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di PALLAGORIO la Società	
	cooperativa denominata "COOPERATIVA SOCIALE LAYLA ETS".	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea,	
	sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche	
	altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà es-	
	sere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto	
	di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mu-	
	tualità senza fini di speculazione privata.	
	Lo scopo della Cooperativa Sociale è quello di perseguire	
	l'interesse generale delle comunità alla promozione umana e	
	alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgi-	
	mento delle attività di cui al successivo art. 5 ai sensi	

	della Legge 8 novembre 1991, n. 381, articolo 1, lettere a)	
	e b), nonché del D.lg. 3 luglio 2017, n. 112.	
	La cooperativa favorisce il miglioramento delle condizioni e-	
	conomiche, sociali e professionali delle proprie socie e	
	dei propri soci e, in particolare, promuove il loro avviamen-	
	to al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale e ga-	
	rantisce loro uguali opportunità.	
	Per la realizzazione di ciò, la Cooperativa organizza un'im-	
	presa senza fini di lucro che, mediante la solidale parteci-	
	pazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che	
	ad essa fa riferimento, svolga attività finalizzate alla qua-	
	lificazione umana, morale, culturale e professionale, al re-	
	cupero e alla valorizzazione delle risorse e delle potenzia-	
	lità delle persone che si trovano in stato di bisogno.	
	Tali finalità sono perseguite anche attraverso lo svolgimen-	
	to delle attività di cui alla lettera b) dell'art. 1 della	
	Legge n. 381 del 1991 per l'inserimento lavorativo delle per-	
	sone svantaggiate, come declinato all'art. 5 del presente	
	statuto.	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si	
	avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei so-	
	ci.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendo-	
	si anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi	
	dai soci.	

	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come dispo-	
	sto dalla Legge 3 aprile 2001, n.142 e successive modifica-	
	zioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa	
	un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o auto-	
	noma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazio-	
	ne italiana. La tutela dei soci lavoratori viene esercitata	
	dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza,	
	nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e	
	dei regolamenti.	
	La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mu-	
	tualità prevalente di cui all'articolo 2514 del codice civi-	
	le.	
	Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in	
	ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D.	
	30 marzo 1942, n. 318.	
	La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento	
	dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli	
	articoli 2512 e 2513 del codice civile.	
	La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al raffor-	
	zamento del movimento cooperativo unitario italiano. Per ciò	
	stesso la cooperativa aderisce alla lega nazionale delle coo-	
	perative e mutue ed ai suoi organismi periferici nella cui	
	giurisdizione ha la propria sede sociale.	
	Su deliberazione del consiglio d'amministrazione potrà aderi-	
	re all'associazione nazionale di categoria ed alla relativa	

	associazione regionale aderente alla Lega Nazionale Coopera-	
	tive e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindaca-	
	li che si propongano iniziative di attività mutualistiche,	
	cooperativistiche, di lavoro o di servizio.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interes-	
	si dei soci, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.	
	1, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381, ha per og-	
	getto tutte le attività di seguito descritte.	
	Per quanto riguarda l'attività socio, sanitaria ed educativa	
	di cui all'art. 1, lett. a), della Legge n. 381 del 1991, la	
	cooperativa potrà:	
	1a. fornire servizi socio-assistenziali, sanitari, educati-	
	vi, residenziali e non, a favore di soggetti svantaggiati,	
	in particolare, nell'ambito delle dipendenze, della disabi-	
	lità, di minori e famiglie in situazione di disagio e d'e-	
	sclusione sociale;	
	2a. promuovere e gestire servizi a tutela del diritto dei	
	soggetti di minore età e del loro benessere psico-fisico;	
	3a. realizzare progetti per attività socia-	
	li-sanitarie-educative rivolte a persone svantaggiate, orga-	
	nizzando e gestendo servizi socio sanitari ed educativi che	
	favoriscano il processo di integrazione sociale, di formazio-	
	ne, di educazione, di riabilitazione;	
	4a. fornire servizi socio-sanitari per la riduzione del dan-	

	no, intesi come interventi su tossicodipendenti attivi, vol-	
	ti ad un contenimento del danno provocato dalla sostanza,	
	sia sulla salute delle persone che sul contesto sociale;	
	5a. fornire servizi per le persone autistiche;	
	6a. fornire servizi socio-sanitari per la riduzione del dan-	
	no, intesi come interventi su tossicodipendenti attivi, vol-	
	ti ad un contenimento del danno provocato dalla sostanza,	
	sia sulla salute delle persone che sul contesto sociale, e i-	
	noltre fornire servizi per le persone con problemi di dipen-	
	denze patologiche;	
	7a. fornire servizi alla persona rivolti a immigrati, nomadi	
	e richiedenti asilo, nonché a quanti che, per la loro condi-	
	zione sociale o personale, necessitano di sostegno;	
	8a. promuovere e gestire progetti internazionali tra persone	
	e culture diverse, attraverso i principi della cooperazione	
	e della solidarietà;	
	9a. promuovere e favorire la formazione, l'aggiornamento, la	
	qualificazione, la riqualificazione, la specializzazione pro-	
	fessionale ed il reinserimento lavorativo di persone svantag-	
	giate;	
	10a. promuovere attività di tempo libero utili a perseguire	
	i fini sociali quali: centri giovanili, campeggi, soggiorni	
	di vacanza, ludoteche;	
	11a. gestire gruppi appartamento, centri residenziali, comu-	
	nità alloggio e forme di co-housing rivolte a persone svan-	

	taggiate e a persone in condizione di emergenza abitativa;	
	12a. realizzare ricerche nel campo psico-socio-pedagogico e	
	in tutti quei campi che consentono di perseguire le finalità	
	sociali anche attraverso la promozione di convegni, corsi di	
	formazione, seminari;	
	13a. organizzare e gestire corsi di formazione e aggiornamen-	
	to e di riqualificazione del personale anche attraverso l'or-	
	ganizzazione di eventi e/o attività di tipo culturale e/o ar-	
	tistico;	
	14a. promuovere strumenti e strategie compensative in situa-	
	zione di disabilità giovanile e adulta attraverso la proget-	
	tazione di percorsi formativi per gli operatori ed interven-	
	ti di sostegno delle autonomie dei soggetti coinvolti;	
	15a. promuovere e gestire progetti volti a implementare le	
	pari opportunità, la prevenzione e il contrasto di ogni vio-	
	lenza;	
	16a. progettare e gestire sportelli rivolti alla cittadinan-	
	za quali: informa-giovani, sportelli sociali, sportello mi-	
	granti nonché attività interculturali rivolte a minori e ed	
	adulti, quali: insegnamento dell'italiano, laboratori, atti-	
	ività di orientamento formativo e lavorativo, anche in conven-	
	zione con enti pubblici e privati;	
	17a. progettare e gestire attività educative e sociali rivol-	
	te alla cittadinanza attraverso la gestione di servizi bi-	
	bliotecari, nonché forme di comunicazione sociale tese al-	

	l'interesse generale della comunità, alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale;	
	18a. organizzare la gestione di servizi ed interventi per la	
	difesa dell'ambiente compresa la progettazione e la realizza-	
	zione di fattorie didattiche e attività di educazione ambien-	
	tale;	
	19a. gestire servizi per i cittadini sia direttamente, sia	
	in accordo o convenzione con enti pubblici e/o privati e,	
	più in particolare, servizi aventi ad oggetto: la tutela, la	
	promozione, la valorizzazione, l'uso aperto a tutti e senza	
	distinzioni di provenienza, genere, età, di componente socia-	
	le e la progettazione delle biblioteche, degli archivi, dei	
	centri di documentazione, foto-teche, mediateche e del loro	
	patrimonio, delle ludoteche, dei centri gioco, dei centri di	
	aggregazione sociale e culturale ed i centri di educazione	
	alla sostenibilità/ambientale; promuovere inoltre la ricer-	
	ca, la produzione, la gestione di progetti culturali e le	
	condizioni per lo sviluppo ed il coordinamento delle inizia-	
	tive di sperimentazione, ricerca e formazione nei settori so-	
	cio culturali ed ambientali;	
	20a. progettare e gestire percorsi formativi in ambito archi-	
	vistico, biblioteconomico, catalografico, educativo, cinema-	
	tografico, fotografico, multimediale;	
	1b. diffondere la cultura cinematografica attraverso la for-	
	mazione, la didattica e l'informazione;	

	2b. progettazione, organizzazione e gestione di attività di	
	natura artigianale quali, ad esempio, laboratori per la lavo-	
	razione di prodotti in legno o altri materiali, con conse-	
	guente commercializzazione e vendita;	
	3b. progettazione, organizzazione e gestione di attività di	
	carattere sportivo, culturale, ricreativo, turistico e agri-	
	turistico, compresa la gestione di attività di ristorazione,	
	campeggio, ospitalità e parcheggio, di somministrazione be-	
	vande e di gestione bar, sia in forma fissa che ambulante;	
	4b. produzione e commercio in qualsiasi forma consentita dal-	
	la legge di prodotti alimentari e non alimentari;	
	5b. trasporto per conto terzi sia di persone che di cose;	
	6b. costruzione, ristrutturazione e manutenzione di immobili	
	ed infrastrutture, ivi compresa la progettazione, fornitura,	
	l'installazione e manutenzione di impianti idrosanitari, ter-	
	mici, elettrici, pannelli solari e fotovoltaici;	
	7b. gestione di servizi di pulizia civili ed industriali,	
	nonché gestione dei rifiuti, compresa	
	l'intermediazione commerciale, la raccolta, il trasporto e	
	lo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non;	
	8b. impiantistica e manutenzione del verde con particolare	
	riferimento alla progettazione, tutela igienico-sanitaria e	
	protezione di parchi e giardini, aree a verde pubblico e pri-	
	vato, ed aree di rispetto naturalistico in genere: tale atti-	
	vità potrà prevedere anche il recupero e riciclaggio di mate-	

	riale organico e inorganico;	
	9b. produzione, coltivazione e commercializzare di piante,	
	svolgimento di attività di giardinaggio e agricoltura, tra	
	cui quella di lombricoltura e apicoltura;	
	10b. servizi di disinfestazione, derattizzazione, disinfezio-	
	ne e sanificazione nonché vendita al minuto di materiale e	
	prodotti per la prevenzione, cattura, dissuasione, disinfes-	
	tazione di insetti ed animali nocivi in ambito urbano, mate-	
	riale di protezione, attrezzature e libri specialistici;	
	11b. attività volte al riutilizzo della carta, vetro, resi-	
	dui metallici e quant'altro possa essere riutilizzato per il	
	risparmio di risorse naturali;	
	12b. progettazione, organizzazione, produzione di manifesta-	
	zioni e servizi inerenti attività ricreative, sportive, tea-	
	trali, fieristiche, musicali, culturali, museali, di biblio-	
	teche e similari compresa la gestione di strutture ospitanti	
	le attività precedentemente menzionate;	
	13b. svolgimento di attività di servizio quali ad esempio	
	l'affissione di manifesti;	
	14b. attività di inventariazione, riordino ed inventariazio-	
	ne di archivi e fondi speciali; ricerca storica, storicoarti-	
	stica ed archeologica; riordino, inventariazione, cataloga-	
	zione e valorizzazione del patrimonio archivistico, librario	
	e museale; indagini territoriali ed ambientali; promozione e	
	didattica dei beni culturali ed ambientali;	

	15b. produzione e commercializzazione di materiale didattico	
	informativo sia su supporto cartaceo che multimediale;	
	16b. produzione e commercializzazione di fotografie e servi-	
	zi fotografici in formato tradizionale, digitale e in ogni	
	altra forma di vendita, in conto proprio o di terzi;	
	17b. progettazione e la creazione di un service editoriale	
	per la realizzazione di grafica coordinata, newsletter, hou-	
	se-organ, rubriche complete di testo, foto e disegni per ri-	
	viste;	
	18b. produzione di corti, lungometraggi, documentari, spot,	
	reportage in qualsiasi formato per il cinema, la televisione	
	e l'audiovisivo;	
	19b. realizzazione di prodotti multimediali e mul-	
	ti-piattaforma per internet e i nuovi media digitali;	
	20b. distribuzione e promozione di opere cinematografiche e	
	audiovisive nonché gestire sale cinematografiche, realizzare	
	festival e rassegne cinematografiche e audiovisive;	
	21b. gestione di attività radiofonica, televisiva e della co-	
	municazione anche digitale;	
	22b. partecipazione a iniziative, nel campo editoriale, in	
	quello dei mezzi audiovisivi, nelle nuove tecnologie digita-	
	li e dei dispositivi legati alle piattaforme mobili e cellu-	
	lari, e in ogni altro mezzo che operi in questo settore at-	
	traverso la produzione, la distribuzione, e la diffusione di	
	materiali radiofonici, audiovisivi, televisivi, cinematogra-	

	fici, o di ogni altra natura attraverso tecnologie a mezzo	
	stampa, etere, internet, satellite o multi-piattaforma, sia-	
	no esse analogiche o digitali, anche nella loro dimensione	
	multimediale, e nella loro componente tecnologica, culturale	
	ed economica;	
	23b. attività di agenzia di comunicazione, di agenzia d'in-	
	formazione e di ufficio stampa;	
	24b. attività di agenzia pubblicitaria, centro media, marke-	
	ting, comprendente l'elaborazione e la distribuzione di con-	
	tenuti redazionali e messaggi pubblicitari su qualsivoglia	
	piattaforma;	
	25b. consulenza e fornitura di servizi per l'innovazione in	
	campo tecnologico, culturale, sociale e per la sostenibilità	
	ambientale, la mobilità e rigenerazione urbana;	
	26b. organizzare la produzione e distribuzione di contenuti	
	e eventi a carattere comunicativo e culturale con particola-	
	re propensione all'innovazione anche attraverso lo sviluppo	
	dell'information technology e dell'e-commerce.	
	Essa potrà svolgere, altresì, tutte quelle attività, in pro-	
	prio o per conto terzi, che si riterranno opportune per l'in-	
	serimento lavorativo dei soci svantaggiati;	
	27b. vendita e riparazione di biciclette tradizionali, elet-	
	triche e articoli connessi;	
	28b. assunzione di lavori di guardiania, vigilanza e custo-	
	dia non armata;	

	29b. attività di consulenza, progettazione e servizi nell'am-	
	bito della mobilità e della logistica;	
	30b. attività di ricerca e progettazione nell'ambito degli	
	stili di vita, del benessere, del decoro urbano e della con-	
	vivenza civile;	
	31b. attività di progettazione, servizi commerciali e di lo-	
	gistica nell'ambito del riutilizzo di rifiuti o di beni di	
	seconda mano.	
	Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e	
	B), anche ai fini della corretta applicazione delle agevola-	
	zioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381, avverran-	
	no con gestioni amministrative nettamente separate.	
	La cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque altra atti-	
	ività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché com-	
	piere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni con-	
	trattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e fi-	
	nanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, e comunque, sia indirettamente che direttamente, at-	
	tinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indica-	
	zione esemplificativa:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di sta-	
	bile investimento e non di collocamento sul mercato;	
	b) costituire ed essere socia di società per azioni e a re-	
	sponsabilità limitata, oltre che di altre cooperative, ai fi-	

	ni del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;	
	c) concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsia-	
	si altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare	
	l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la coopera-	
	tiva aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi econo-	
	mici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e svi-	
	luppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi,	
	gli approvvigionamenti ed il credito.	
	La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previ-	
	denza e di risparmio dei soci, in conformità con le vigenti	
	disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di	
	attività, disciplinata da apposito regolamento, per la rac-	
	colta di prestiti, limitata ai soli soci, ed effettuata e-	
	sclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto socia-	
	le. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del ri-	
	sparmio fra il pubblico sotto ogni forma.	
	La cooperativa si propone di costituire fondi per lo svilup-	
	po tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento	
	aziendale.	
	La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure	
	di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o al-	
	l'ammodernamento aziendale.	
	La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previ-	
	sti dal Titolo IV dello Statuto statuto.	

	La cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri	
	titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di leg-	
	ge e di ogni altra disposizione in materia.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone	
	fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) <u>soci lavoratori</u> , vale a dire persone fisiche che per	
	professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e spe-	
	cializzazione professionale maturate nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa, possono partecipare diretta-	
	mente all'attività della cooperativa e cooperare al suo eser-	
	cizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualisti-	
	co attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.	
	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali	
	adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità	
	di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci	
	e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e -	
	in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed ade-	
	sione al medesimo.	
	<u>soci volontari</u> , persone fisiche che prestano la loro atti-	
	vità lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di so-	

	lidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e	
	nei limiti previsti dalla legge.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli i-	
	nabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che e-	
	sercitino in proprio imprese in concorrenza con quella dalla	
	Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di so-	
	ci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del	
	codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati	
	dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine	
	di completare la loro formazione, soggetti in grado di con-	
	tribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio di	
	amministrazione al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	

	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nel consiglio di amministrazione della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso	
	di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo	
	al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spira-	
	re del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente al-	
	la speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'arti-	
	colo 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della	
	Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazio-	
	ne all'attività economica della stessa, finalizzati al pro-	
	prio inserimento nell'organizzazione aziendale;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio	
	di amministrazione anche prima della scadenza fissata al mo-	
	mento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	

	nente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede	

	di essere ammesso;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmen-	
	te il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione	
	della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38	
	del presente statuto e di presa visione effettiva del regola-	
	mento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Coope-	
	razione.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio lavoratore</u> , oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed	
	f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione o capacità professionale, delle specifiche compe-	
	tenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo	
	statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguì-	
	mento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini sta-	
	biliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di	
	lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio volontario</u> , oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed	
	f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguì-	
	mento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini sta-	

	biliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
	vile, se trattasi di società, associazioni od enti , oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) re-	
	lativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà	
	contenere le seguenti informazioni:	
	g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuri-	
	dica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA,	
	nonché l'indirizzo di posta elettronica;	
	h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla do-	
	manda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione,	
	sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-	
	sione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consi-	
	glio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il ter-	

	mine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
	la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Il Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a	

	non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aven-	
	ti oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa sal-	
	vo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione	
	accordata in considerazione della tipologia di rapporto di	
	lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stes-	
	so, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professio-	
	nali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto pre-	
	visto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme	
	restando le esigenze della Cooperativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei mo-	
	di e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamen-	
	ti interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei so-	
	ci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lette-	
	ra raccomandata alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione re-	
	lativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di am-	
	missione o successivamente. Le suddette variazioni hanno ef-	

	fetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, o per	
	causa di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.) può	
	recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta	
	al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente so-	
	speso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibi-	
	le per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da spe-	
	cificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con	
	la Cooperativa.	
	Il recesso dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il	
	Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta	
	giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti	
	dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante rac-	
	comandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il	
	socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunica-	

	zione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-	
	la domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di	
	preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o	
	nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di ammini-	
	strazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione	
	b) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in	
	via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperati-	
	va, secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui	
	all'art. 6 della L. 142/2001;	
	c) nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via	
	definitiva l'attività di volontariato;	
	d) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti ap-	
	provati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto	

	mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi so-	
	ciali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di	
	accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per	
	adeguarsi;	
	e) previa intimazione da parte del Consiglio di ammini-	
	strazione, non adempia entro 30 giorni, al versamento del	
	valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute	
	alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa;	
	g) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere	
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimen-	
	ti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro	
	per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato	
	motivo	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37	
	e 38, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del	
	provvedimento.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rappor-	
	to di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del	
	socio del provvedimento di esclusione.	

	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota in-	
	teramente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e	
	con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso e-	
	sclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmen-	
	te rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale,	
	eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili	
	al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, com-	
	prende il valore nominale delle quote e il rimborso del so-	
	prapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio del-	
	la Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale ai sensi dell'articolo 2545 <i>quinquies</i> , comma 3,	
	del codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'e-	
	sclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	

	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favo-	
	re dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio dece-	
	duto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dal-	
	la data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel qua-	
	le lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del	
	consiglio di amministrazione alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lette-	
	re d), e) ed f) dovranno provvedere al risarcimento dei dan-	
	ni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento del-	
	la prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-	
	mento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del	
	codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno a-	
	vuto effetto.	

	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992,n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quo-	
	te nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari a €. 300,00 (trecento).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo	
	per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo	
	20, numero uno, lettera b) del presente statuto.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasfe-	
	rite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di ammi-	
	nistrazione.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al	
	Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo	

	stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire la partecipazione, il	
	Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro	
	gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determi-	
	na l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale	
	esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei	
	soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fi-	
	ni dell'emissione della partecipazione.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati	
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è	
	pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto	
	per i soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale	
	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche	
	sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori,	
	in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferi-	
	to dai soci cooperatori;	

	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere	
	un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione;	
	d) Ciascun socio sovventore ha diritto ad 1 voto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rap-	
	presentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque mo-	
	tivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori ver-	
	ranno computati applicando un coefficiente correttivo deter-	
	minato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;	
	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi	
	2 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decor-	
	renza del recesso è fissata dalla data di ricezione della no-	
	tifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci operatori rap-	
	presentati da quote di valore minimo pari a €. 500,00	
	Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può esse-	
	re superiore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, con-	
	fluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	

	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli uti-	
	li di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote even-	
	tualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli	
	eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-	
	tuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la	
	vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fat-	
	to salvo il diritto di recesso.	
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 GENNAIO al 31 DICEMBRE di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di ammini-	
	strazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	

	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura	
	ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di am-	
	ministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferio-	
	re a quella stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge	
	31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della leg-	
	ge 31.1.1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limi-	
	te stabilito dal codice civile per le cooperative a mutua-	
	lità prevalente.	
	f) a ristorni.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista	

	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bi-	
	lancio di esercizio, può appostare somme al conto economico	
	a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera	
	sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in	
	nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trat-	
	tamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3,	
	comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001	
	n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ulti-	
	mo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Con-	
	siglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri,	
	considerati singolarmente o combinati tra loro distinti:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	

	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante ero-	
	gazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del	
	capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzio-	
	ne di quote di sovvenzione.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) l'organo di controllo, se nominato	
	Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto	
	dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;	
	c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori;	
	d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di ammini-	
	strazione;	
	e) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo	
	o del revisore legale dei conti;	
	f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	

	Amministratori ed all'organo di controllo o revisore legale	
	dei conti se nominato ;	
	g) delibera di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei di-	
	ritti dei soci;	
	h) provvede alle modifiche dello statuto ;	
	i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sen-	
	si dell'articolo 23 del presente statuto;	
	j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	k) approva il regolamento interno di lavoro, così come	
	previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamen-	
	ti interni;	
	l) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e	
	dei componenti dell'organo di controllo se nominato;	
	m) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgi-	
	mento della liquidazione;	
	n) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli	
	argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che	
	rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua	
	approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al preceden-	
	te punto g) deve essere redatto da un Notaio.	
	Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)	

	L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di amministrazione	
	con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data	
	e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche	
	riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede	
	sociale, purchè in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato tramite PEC	
	o con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata	
	a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante	
	comunicazione trasmessa ai soci a mezzo posta elettronica,	
	ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia	
	garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto	
	giorni dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	
	dicati all'articolo 22.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di am-	
	ministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve	
	essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre sette	
	giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scrit-	
	ta dall'organo di controllo se nominato o da tanti soci che	
	rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	

	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	tutti gli Amministratori e i componenti dell'organo di con-	
	trollo, se nominato, siano presenti ovvero informati della	
	riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi al-	
	la discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suf-	
	ficientemente informato.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costitui-	
	ta qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-	
	tati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presen-	
	ti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ulti-	
	mo comma del successivo articolo 28.	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assem-	
	blee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da	
	almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in	
	mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; I soci	

	cooperatori persone giuridiche hanno diritto ad 1 voto	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condi-	
	zione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi	
	di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in par-	
	ticolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a	
	mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequi-	
	vocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenu-	
	ti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e pro-	
	clamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tem-	
	po reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo	
	che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video	
	collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenu-	
	ti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione	
	nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto	
	verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	

	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammi-	
	nistratore, o componente dell'organo di controllo, se nomina-	
	to, della Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea	
	dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai	
	medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'As-	
	semblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro	
	sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in as-	

	senza anche di questi, dalla persona designata dall'Assem-	
	blea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	
	legge.	
	Art. 30 (Consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da 3 a 7 eletti dall'Assemblea che ne	
	determina, di volta in volta, il numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presi-	
	dente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica	
	di Presidente i rappresentanti di società costituite da un u-	
	nico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di	
	enti con scopo di lucro.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata an-	
	che a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli ammini-	
	stratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le per-	
	sone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un perio-	
	do superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assem-	
	blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	

	Art. 31 (Compiti del consiglio di amministrazione)	
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione della Società, esclusi solo quelli ri-	
	servati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto	
	di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di	
	quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in mate-	
	ria di ammissione, recesso ed esclusione dei socie delle de-	
	cisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci,	
	ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato ese-	
	cutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio del-	
	la delega.	
	Perlomeno ogni anno gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e all'Organo di controllo, se nominato, sul	
	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile e-	
	voluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Co-	
	operativa e dalle sue controllate.	
	Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di ammi-	
	nistrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	

	Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza	
	e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o telegramma, in modo che i	
	Consiglieri ed i componenti dell'organo di controllo, se no-	
	minato, ne siano informati almeno un giorno prima della riu-	
	nione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convo-	
	cazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso	
	di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in	
	carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed	
	il Segretario della riunione, che provvederanno alla forma-	
	zione e sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della	
	riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risul-	
	tati della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di perce-	

	pire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla	
	discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazio-	
	ne degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazio-	
	ne simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché,	
	quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenu-	
	ta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure	
	trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sot-	
	toscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si inten-	
	de approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi	
	presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministra-	
	tori ed all'organo di controllo, se nominato, di ogni inte-	
	resse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una deter-	
	minata operazione della Società, precisandone la natura, i	
	termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministra-	
	tore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazio-	
	ne, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 33 (Integrazione del consiglio di amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del	
	consiglio di amministrazione gli altri provvedono a sostitui-	

	tuirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civi-	
	le, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da	
	parte dell'organo di controllo qualora quest'ultimo non sia	
	nominato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convo-	
	cata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il qua-	
	le può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria ammini-	
	strazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo l'as-	
	semblea può essere convocata da ogni socio.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai compo-	
	nenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comita-	
	to Esecutivo, se nominato.	
	Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere	
	dell'organo di controllo, se nominato, determinare la remune-	
	razione dovuta a singoli Amministratori investiti di partico-	
	lari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un	
	trattamento di fine mandato.	

	Art. 35 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nomina-	
	ti. Il consiglio di amministrazione può nominare Direttori	
	Generali, Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimen-	
	to del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti	
	delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Con-	
	siglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme le-	
	gislative vigenti al riguardo.	
	Art. 36 (Organo di controllo e revisione legale)	
	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via fa-	
	coltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore lega-	
	le dei conti.	
	Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'As-	
	semblea definire la sua composizione monocratica o collegia-	
	le. Ad esso, alle condizioni di cui all'art. 2409-bis c.c.,	
	è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti,	
	se non diversamente deliberato.	

	Si applica l'art. 2477 c.c.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art.37 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le mo-	
	dalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle delibera-	
	zioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidato-	
	ri o componenti dell'organo di controllo,o nei loro confronti	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuo-	
	vi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	componente dell'organo di controllo o Liquidatore è accompa-	
	gnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma	
	precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Re-	

	golamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Co-	
	operazione.	
	Art. 38 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a €.	
	250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della	
	controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, os-	
	servati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del co-	
	dice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile,	
	il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale del-	
	la Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-	
	tore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazio-	
	ne della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della so-	
	cietà.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restan-	
	do quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n.	
	5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabi-	
	le anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codi-	

	ce di procedura civile quando per decidere abbiano conosciu-	
	to di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giu-	
	dizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla	
	prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi	
	chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Ar-	
	bitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più	
	di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma se-	
	condo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario di-	
	sporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza	
	del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento	
	o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri,	
	in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di tratta-	
	zione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come	
	previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della	
	Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel	
	presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è	
	disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione	
	in vigore al momento della produzione della domanda.	

	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
	sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
	articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non an-	
	cora corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
	cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
	articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non an-	
	cora corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge	
	31.1.1992, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci	

	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica, Il consiglio di amministrazione, ol-	
	tre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge	
	142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendo-	
	li successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci	
	con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Ne-	
	gli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamen-	
	to e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In	
	particolare ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile	
	la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumenta-	
	to di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividen-	
	di;	

51 di 52

52 di 52